INTERPATENT
CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DAL 1927
TRADE MARK & PATENT ATTORNEYS SINCE 1927

Hanno contribuito alla newsletter di questo mese Simona Mantovani, Manuela Bruscolini, Marta Corvino, e Alessio Balbo

La tutela dei diritti proprietà industriale passa anche dalla tutela doganale. Uno strumento efficace e tempestivo

La tutela doganale è tra i principali strumenti di cui i titolari di diritti di proprietà intellettuale possono avvalersi per contrastare - o quantomeno arginare - l'annoso fenomeno della contraffazione, grazie alla sua natura tempestiva ed altamente efficace. Tramite quest'ultima, infatti, i titolari di marchi italiani o europei possono richiedere alle competenti autorità doganali di monitorare le merci in ingresso nell'area UE e di bloccare quelle che si temono essere contraffatte o piratate, la cui circolazione nel territorio dell'Unione Europea violerebbe le privative esclusive di diritto industriale.

La cosiddetta "domanda di intervento doganale" - avente durata annuale e rinnovabile ad oltranza - può essere di due tipologie: nazionale (dinnanzi l'Agenzia Italiana delle Dogane) o unionale (laddove le autorità doganali Italiane operano di concerto con le autorità doganali degli altri stati dell'UE). Si precisa che la domanda unionale può essere presentata solo se si è titolari di diritti di proprietà intellettuale fondati sulla normativa UE che producono i loro effetti in tutto il territorio europeo, come marchi europei, disegni o modelli comunitari, indicazioni geografiche.

L'iter operativo è rapido ed essenziale: se l'autorità doganale sospetta che merci importate violino un diritto di PI per il quale il titolare abbia presentato domanda di intervento doganale, esso procede al blocco temporaneo delle merci. Verrà quindi tempestivamente contattato il titolare del diritto - tramite i suoi rappresentanti - ed invitato a visionare le merci sospette entro il termine di 10 giorni lavorativi (3 in presenza di beni deperibili). Se le merci si identificassero come contraffatte, il titolare del diritto violato può richiederne il sequestro ed avviare un procedimento giudiziario avverso il soggetto fermato con tali merci.

Qualora il sequestro avvenisse in Italia l'ufficio doganale italiano, quando riceve la conferma scritta del titolare del diritto circa l'esistenza della violazione, comunica la notizia di reato alla Procura della Repubblica che automaticamente avvia un procedimento penale.

La sua natura preventiva coniugata alla speditezza procedurale che abbiamo qui brevemente riassunto fa della sorveglianza doganale uno strumento prezioso ed irrinunciabile per la lotta alla contraffazione, da aggiungere agli altri mezzi di difesa dei propri diritti di esclusiva nell'ambito della Proprietà Intellettuale.

Il nostro studio può agevolmente occuparsi dell'intera procedura - dal deposito della domanda di intervento, al monitoraggio della medesima, ai rinnovi annuali, fino alla gestione di casi pratici di concerto con le autorità doganali di tutta Europa. I nostri professionisti sono a vostra disposizione per fornirvi senza impegno ogni informazione utile a tal proposito, non esitate a contattarci.

Contributi a fondo perduto per supportare l'innovazione delle imprese nel settore tessile e della moda

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021, il cosiddetto "Decreto Rilancio" del Ministro Giorgetti prevede - tra le altre misure - contributi a fondo perduto a sostegno di investimenti nel design, nell'innovazione e nella valorizzazione dei prodotti del Made in Italy per le attività dell'industria del tessile, della moda e degli accessori. Possono beneficiare di tali agevolazioni le imprese di piccola dimensione ai sensi di quanto previsto nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, di nuova o recente costituzione operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori, non quotate e che non abbiano rilevato l'attività di un'altra impresa e che non siano state costituite a seguito di fusione.

Per l'incentivo vengono stanziati 5 milioni di euro, al fine di favorire progetti d'investimento da realizzare dalle imprese del settore negli stabilimenti presenti sul territorio nazionale. In particolare, potranno essere agevolati i progetti che favoriscono l'innovazione dei processi produttivi attraverso l'acquisto e l'installazione di nuovi macchinari, programmi informatici e licenze software, formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto nonché la creazione e l'utilizzo di tessuti innovativi derivanti anche da fonti rinnovabili e dal riciclo di materiali usati.

L'incentivo mira, inoltre, a supportare gli investimenti delle imprese nel settore design e nella tutela dei brevetti, aspetto evidentemente correlato allo sviluppo e all'innovazione.

Il contributo a fondo perduto verrà concesso alle imprese beneficiarie nella misura del 50% delle spese sostenute e ammissibili, che dovranno essere complessivamente non inferiori a 50 mila euro e non superiori a 200 mila euro. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione verranno definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con lo stesso provvedimento, saranno altresì resi disponibili gli schemi in base ai quali andranno presentate le domande di agevolazione a la documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero.

Vi terremo aggiornati e ci confermiamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione in merito.

Dagli Europei di Calcio ai Giochi Olimpici di Tokyo: l'ennesima occasione per l'AMBUSH MARKETING

È certamente noto come eventi sportivi della portata del ***Campionato Europeo di calcio 2020*** appena conclusosi con la vittoria degli Azzurri o delle imminenti ***Olimpiadi di Tokyo 2020*** - entrambi posticipati in seguito alla pandemia da Coronavirus - abbiano un valore commerciale ed economico significativo dovuto, fra le altre cose, ai contratti di sponsorizzazione da parte dei titolari di brand che puntano ad affermarsi attraverso il riconoscimento mediatico, garantendosi l'esclusività a fronte di ingenti oneri economici. Un'occasione più che ghiotta per chi vuole "cavalcare l'onda" e guadagnare visibilità grazie al cosiddetto ***ambush marketing***.

L'***ambush marketing*** è un fenomeno di pubblicizzazione parassitaria indebita e non autorizzata, condotta da operatori economici che sfruttano un evento mediatico per utilizzare il proprio brand pur non risultando tra gli sponsor ufficiali, insidiandosi al fine di ricavare visibilità da parte del pubblico e, dunque, un profitto economico senza sopportare i suddetti oneri.

Indubbiamente, tra gli esempi più celebri, si annoverano le Olimpiadi di Atlanta del 1996, in cui alla Nike bastò pubblicare delle foto di Ben Johnson, vincitore di due medaglie d'oro, in posa con le sue medaglie e le scarpe marchiate Nike con cui aveva corso e vinto. In questo modo Nike si ritrovò così a essere indelebilmente associata a quelle Olimpiadi benché lo sponsor ufficiale fosse Reebok.

In Italia la materia è regolata dalla recente legge n. 31 del 2020, che all'art. 10, c. 2 contraddistingue alcune tipologie di ***ambush marketing***: in particolare l'ambush per associazione; la falsa rappresentazione o dichiarazione nella propria pubblicità che un ente è sponsor ufficiale di un evento di cui sopra; la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo attraverso qualsiasi attività, non autorizzata dall'organizzatore; la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o servizi abusivamente contrassegnati.

L'intervento normativo è stato necessario al fine di introdurre in anticipo una disciplina in grado di regolare la tematica in vista degli imminenti **Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026** e **delle finali ATP Torino 2021 - 2025** e, contestualmente, proteggere gli interessi di quelli che potrebbero essere potenzialmente i soggetti danneggiati dall'*ambush marketing* - in particolare gli organizzatori dell'evento, gli sponsor e il pubblico.

Il costante monitoraggio circa le attività promozionali da parte degli organizzatori e degli sponsor può costituire un ottimo strumento preventivo, tuttavia contrastare l'***ambush marketing*** si prospetta spesso una difficile ambizione, se non si agisce in tempo utile e senza l'ausilio di esperti del settore. Infatti, data la breve durata che caratterizza tali eventi di grande risonanza mediatica, è utile affidarsi a professionisti della proprietà industriale, competenti nel valutare con tempismo le strategie più opportune e verificare la correttezza del proprio operato anche a livello pubblicitario.

Al fine di arrestare o prevenire l'***ambush marketing***, Interpatent si conferma a disposizione a prestare la più affidabile consulenza sia agli sponsor di eventi mediatici per la possibile difesa dei propri interessi economici sia alle imprese che, non intenzionalmente, intendano riferirsi ad essi rischiando di interferire con contratti di sponsorizzazione altrui o potenzialmente con diritti di proprietà intellettuale di terzi.

INTERPATENT
CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DAL 1927
TRADE MARK & PATENT ATTORN YS SINCE 1927

Blockchain a sostegno della Proprietà Intellettuale

La Proprietà Intellettuale nella sua accezione più ampia - intesa come comprensiva di marchi, brevetti, design e diritto d'autore, oltre a qualunque altro attivo intangibile - è un settore tradizionale, ma non per questo scevro di innovazione.

A tale proposito, Interpatent in un recente articolo uscito il 19 luglio sulla rivista PLATINUM risalta le caratteristiche principali dell'innovativa tecnologia blockchain ed i benefici che può portare dal punto di vista legale. Allo stesso modo, annuncia la propria presenza come partner di aCourma!, evento ove si tratteranno i temi relativi alla blockchain, agli NFTs e all'arte.

Blockchain a sostegno della proprietà intellettuale

Notaio virtuale e Smart Contracts per proteggere attivi intangibili. Interpatent ospita un panel per discutere dell'intersezione tra diritto, arte e tecnologia alle pendici del Monte Bianco

Da sinistra Pierpaolo Robba, partner, e Alessio Balbo, Ip & blockchain specialist

Nello scenario di Industria 4.0 la tutela di brevetti, marchi e design registrati e della proprietà industriale ed intellettuale assume un ruolo decisivo all'interno delle aziende. Interpatent, fondata nel 1927, accompagna i propri clienti - Pmi, grandi multinazionali, centri di ricerca e università - nella difesa della proprietà intellettuale, assistendoli davanti agli Uffici governativi e sovrannazionali in Italia e in Europa. Con uffici a Torino e Milano, Interpatent vanta esperienze in settori diversificati, quali il fashion alla calzature, la gioielleria, la nautica, l'automotive, la farmaceutica, ed il food. "Siamo il punto di partenza - spiega Pierpaolo Robba, terza generazione di famiglia, alla guida dell'azienda – per molte imprese che vogliono internazionalizzare la loro attività, attraverso la costituzione di diritti proprietari praticamente in ogni parte del mondo". Nell'espletamento dei propri servizi, Interpatent si avvale delle innovazioni blockchain, quali il 'notaio virtuale' e gli 'smart contracts': "Nella protezione degli intangibili - dice Alessio Balbo, Ip & Blockchain specialist - questa tecnologia permette di trasferire in modo sicuro e tracciabile quote di valore tramite la crittografia, utilizzando il consenso decentralizzato". La blockchain è uno strumento interessante dal punto di vista legale per la proprietà intellettuale, per le sue funzionalità di trasparenza, immutabilità, controllo su filiere commerciali, determinazione di titolarità e temporalità di documenti. Può essere utilizzata quale prova d'uso davanti agli uffici marchi e brevetti, documentazione pre-deposito, segreti commerciali, accordi di riservatezza, processi di due diligence e licenze". Una funzione chiave è il 'notaio virtuale': attraverso un sigillo temporale, permette l'attribuzione di un documento a una persona, associando una data al possesso dello stesso. Inoltre, la blockchain coadiuva la lotta alla contraffazione attraverso sistemi di controllo della filiera produttiva. Infine, gli Nfts (Non-Fungible Tokens) sono strumenti utili per la monetizzazione degli attivi intangibili, legati al diritto d'autore. Permettono di attribuire la titolarità e restituiscono il concetto di originalità e tiratura nel mondo digitale su opere d'arte, oggetti da collezione e diritti su opere musicali. In questo contesto, Interpatent ospiterà all'interno di un evento a fine luglio con sede a Courmayeur (www.acourma.org), un panel sulla blockchain con speakers di rilievo per discutere dell'intersezione tra diritto, arte e tecnologia. ■

Uno scatto dell'edizione 2020 del forum di aCourma

93 PLATINUM - Luglio 2021

Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.

www.interpatent.com - email@interpatent.com